Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Sabato, 17 novembre 1928 - ANNO VII — **Numero 268**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «**Gazzetta Ufficiale**» — **Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*; *Messaggerie Italiane*; *Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 3?5. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio*; *Istituto Geogr. De Agostini*; *Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2903.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2434.

Disciplina del commercio di sostanze stupefacenti in Eritrea e in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1922, n. 335, che autorizza l'emanazione delle disposizioni previste dalla convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aia il 23 gennaio 1912;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1928, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana;

Sentiti i Governatori dell'Eritrea e della Somalia Italiana;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione, l'esportazione, il transito, la fabbricazione e la vendita nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana delle sostanze e dei preparati aventi azione stupefacente, indicati nell'elenco annesso al presente decreto, sono sottoposte alle norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Chiunque intenda importare, esportare, fabbricare, vendere o, comunque, ritenere per vendere o somministrare una o più delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco di cui al precedente articolo, deve munirsi di apposita autorizzazione del Governo della Colonia.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve indicare la natura del commercio o dell'industria che si intende esercitare, specificando, in quest'ultimo caso, l'utilizzazione alla quale sono destinate le sostanze ed i preparati di cui nel suindicato elenco.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato penale del richiedente e da un certificato rilasciato, nella Colonia Eritrea, dal competente commissario regionale, e, nella Somalia Italiana, dal direttore di sanità, dal quale risulti che il richiedente è produttore o commerciante di prodotti chimici medicinali.

Il Governo della Colonia, fatti i debiti accertamenti, provvede, in caso di accoglimento della domanda, al rilascio di una tessera di autorizzazione, conforme al modello *A*) annesso al presente decreto, e prende nota dell'autorizzazione stessa in un registro speciale nel quale sono riportati, con la data del provvedimento, il cognome, nome, domicilio e la natura del commercio o dell'industria delle persone autorizzate.

Per coloro che non siano produttori o commercianti di prodotti chimici medicinali, ma che debbano per la loro industria utilizzare qualcuno dei prodotti di cui al predetto elenco, sarà rilasciata, limitatamente alla sostanza ed al prodotto che si intende utilizzare, una tessera conforme all'allegato modello *B*).

L'autorizzazione è sempre revocabile e può essere anche sospesa, a giudizio insindacabile del Governo della Colonia.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 2 non può essere concessa a coloro che abbiano riportato condanne per i delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà, ovvero per omicidio o per lesione personale; ed a coloro che non sono di condotta incensurata.

Art. 4.

Le tessere di autorizzazione hanno valore limitatamente all'anno solare in cui sono state rilasciate.

Per la rinnovazione delle tessere, da eseguirsi entro il mese di gennaio dell'anno successivo, gli interessati dovranno produrre istanza al Governo della Colonia che, in caso di inadempimento, provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5.

In caso di cessazione dell'azienda, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione il Governo della Colonia provvede, oltre che al ritiro del registro di cui al seguente art. 15, alle modalità per il sequestro delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto che, eventualmente, si trovassero nei locali dell'azienda.

Art. 6.

In caso di cessazione dell'azienda, o di cambiamento del titolare, o di trasferimento di essa da una all'altra Colonia, la tessera di autorizzazione deve essere restituita immediatamente al Governo che ha provveduto al rilascio.

Art. 7.

Il permesso d'importare nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana, o di esportare le sostanze ed i preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto è dato, di volta in volta, dal Governo della Colonia esclusivamente alle persone che, munite della tessera di autorizzazione a norma del precedente art. 2, ne facciano richiesta.

Per ottenere il permesso deve essere fatta domanda al Governo della Colonia per il tramite, nella Colonia Eritrea, del commissario regionale del luogo ove dimora il richiedente, e, nella Somalia Italiana, del direttore di sanità.

Le domande devono contenere:

1° in caso di importazione:

a) il nome e cognome o ditta del richiedente;

b) la qualità e la quantità delle sostanze o dei preparati da importare, i caratteri esterni del collo nel quale

sono contenuti e la sua provenienza (nome del mittente e località);

c) la località ove è situato l'esercizio al quale il prodotto è destinato;

d) la lavorazione alla quale è destinata la sostanza, nel caso questa non debba esser messa in vendita nella Colonia;

e) le indicazioni relative alla tessera di autorizzazione di cui al precedente art. 2;

2° in caso di esportazione:

a) il nome e cognome o ditta del richiedente;

b) la quantità e qualità delle sostanze o dei preparati da esportare ed i caratteri esterni del collo nel quale sono contenuti;

c) lo scopo dell'esportazione;

d) il nome, cognome e residenza del destinatario;

e) le indicazioni relative alla tessera di autorizzazione di cui al precedente art. 2;

f) il mezzo di spedizione.

Le domande, sia di importazione che di esportazione, quando la merce provenga da paesi o sia destinata in paesi in cui la legislazione prescrive limitazioni allo smercio delle sostanze e dei preparati di cui al predetto elenco, devono essere corredate dal nulla osta all'esportazione o all'importazione, rispettivamente, delle autorità del luogo di provenienza o di destinazione. Di detti nulla osta deve essere unita la traduzione in lingua italiana, vidimata dalla Regia autorità consolare competente.

Le domande stesse sono trasmesse al Governo di ciascuna Colonia, in Eritrea, dal commissario regionale, e, nella Somalia Italiana, dal direttore di sanità, previ gli opportuni accertamenti, con motivato parere.

Art. 8.

Il Governo della Colonia concede il permesso pel tramite, nella Colonia Eritrea, del commissario regionale, e, nella Somalia Italiana, del direttore di sanità, mediante il rilascio di un certificato di importazione o di esportazione, dandone contemporaneamente avviso alla dogana presso la quale deve effettuarsi la importazione e la esportazione.

I provvedimenti del Governo sono definitivi.

La validità dei certificati di importazione e di esportazione è di giorni 120.

Art. 9.

L'importazione e l'esportazione delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto deve effettuarsi soltanto per le dogane di Massaua e di Mogadiscio.

Ciascuna dogana procederà allo sdoganamento ed al rilascio delle merci anzidette dietro presentazione del permesso di importazione o di esportazione e non prima di aver ricevuto dal Governo della Colonia l'avviso del concesso permesso a norma del precedente art. 8.

In caso di importazione, le dogane, effettuato lo sdoganamento, devono provvedere al piombamento del collo ed avvertire immediatamente, nella Colonia Eritrea, il commissario regionale del luogo dove il collo è diretto, e, nella Somalia Italiana, il direttore di sanità, con l'indicazione delle qualità della merce, del peso lordo e del peso netto.

Il piombo apposto dalla dogana non può essere rimosso senza l'intervento del commissario regionale, nella Colonia Eritrea, o del direttore di sanità, nella Somalia Italiana, cui spetta accertarsi della presa in carico nel registro prescritto dal successivo art. 15, apponendovi la firma.

Art. 10.

Con l'osservanza delle norme che precedono, la importazione e l'esportazione delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto potrà effettuarsi anche a mezzo di pacchi postali con valore dichiarato.

I pacchi, contenenti tali sostanze o preparati e non destinati a persone autorizzate, potranno essere rispediti all'origine quando il contenuto sia stato regolarmente indicato nella dichiarazione; in caso contrario dovranno essere sequestrati, e la dogana, nel redigere il processo verbale di sequestro, ne informerà contemporaneamente il Governo della Colonia e, in Eritrea, il commissario regionale del luogo ove dimora il destinatario, nella Somalia Italiana, il direttore di sanità.

E' vietata la spedizione delle sostanze e dei preparati di cui al predetto elenco sotto forma di campioni a mezzo di posta lettera.

Art. 11.

Non è permesso depositare sostanze e preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto nei magazzini doganali di proprietà privata, nè nei depositi franchi, nè nei magazzini generali.

Il transito delle sostanze e dei preparati suddetti è permesso, soltanto, in base a speciale autorizzazione che, su domanda dell'interessato, sarà, di volta in volta, rilasciata dal Governo della Colonia, il quale ne informerà con apposito avviso la dogana. Tale domanda, quando la merce provenga da paesi o sia destinata in paesi in cui la legislazione prescriva limitazione allo smercio delle sostanze e dei preparati medesimi, deve essere corredata del nulla osta all'esportazione o all'importazione, rispettivamente, delle autorità del luogo di provenienza e di destinazione. Di detto nulla osta deve essere unita la traduzione in lingua italiana, vidimata dalla Regia autorità consolare competente.

I colli concernenti dette sostanze o preparati dovranno essere, a cura della dogana, assicurati con piombo e custoditi in appositi magazzini sotto permanente vigilanza.

Sulla bolletta di lascia-passare, rilasciata dalla dogana, dovranno essere indicati gli estremi del permesso di transito e la merce dovrà essere scortata a bordo dagli agenti di dogana.

Non è permesso il transito a mezzo di velieri o di sambuchi.

I permessi di transito hanno la validità di giorni 20.

Art. 12.

Nessuna spedizione in transito delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto può essere fatta in esenzione di visita.

Art. 13.

Le dogane cureranno la restituzione al Governo della Colonia degli avvisi di permessi di importazione, di esportazione e di transito dei quali sia venuto a scadere il termine di validità senza che siano stati utilizzati.

Art. 14.

Sono assolutamente vietati il transito, la importazione e la esportazione dell'oppio preparato. Per oppio preparato si intende il prodotto dell'oppio grezzo ottenuto da una serie di operazioni speciali ed in ispecie dalla dissoluzione, ebollizione, concentrazione a secco e fermentazione aventi per

scopo la trasformazione dell'oppio in estratto atto al consumo. Nell'oppio preparato vanno compresi, anche, le scorie e gli altri residui dell'oppio da fumare.

E' vietato altresì, di produrre, importare, esportare, vendere, o comunque, ritenere per vendere o somministrare preparazioni a base di canape indiana come il così detto «Dawamesk».

Art. 15.

Le persone autorizzate a norma del precedente art. 2 sono obbligate a tenere un registro di carico e scarico in conformità del modello *C*) annesso al presente decreto nel quale, senza alcuna lacuna, cancellatura od aggiunta, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati indicati nell'unito elenco.

Tale registro, che sarà provveduto dal Governo della Colonia a spese degli interessati, deve essere vidimato in ogni foglio dallo stesso Governo e portare, nella prima pagina, gli estremi della tessera di autorizzazione prescritti dal precedente art. 2 e, nell'ultima, l'indicazione del numero dei fogli di cui esso è composto. Ad esso debbono essere allegati tutti i documenti giustificativi delle singole partite di carico e di scarico.

I registri e relativi allegati debbono essere conservati per la durata di anni tre.

Art. 16.

In caso di produzione delle sostanze di cui all'elenco annesso al presente decreto e di preparazioni farmaceutiche e di specialità medicinali deve riportarsi nel registro prescritto dall'articolo precedente, all'apposita colonna, la quantità di sostanza usata e, nella colonna annotazioni, l'indicazione dell'operazione eseguita e della quantità del prodotto ricavato dall'operazione giustificando le eventuali differenze.

Art. 17.

La vendita o cessione, anche a titolo gratuito, delle sostanze e dei preparati di cui all'elenco annesso al presente decreto deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del precedente art. 2 e soltanto in base a richiesta scritta, vidimata dal Governo della Colonia.

Tale richiesta deve riferirsi esclusivamente alle sostanze e preparati di cui all'elenco suddetto e deve essere allegata al registro di carico e scarico di cui al precedente art. 15.

Art. 18.

I farmacisti non potranno fornire le sostanze ed i preparati di cui all'elenco annesso al presente decreto se non a persone munite di ricetta prescritta da un medico chirurgo e mai in quantità superiore a quella prescritta nella ricetta stessa.

Art. 19.

I medici chirurghi nel prescrivere comunque le sostanze contemplate dal presente decreto dovranno indicare chiaramente, nella ricetta, l'uso specifico del medicinale prescritto, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato a cui la ricetta è stata rilasciata, nonchè, in tutte lettere, le dosi riferentisi alle sostanze stesse, apponendovi la loro firma e la data in modo chiaro e leggibile. La ricetta deve essere scritta con inchiostro indelebile.

Quando non siano osservate queste disposizioni il farmacista deve rifiutarsi di spedire le ricette.

Ove non sia disposto altrimenti dal medico, è vietato ripetere tali ricette. Per le ripetizioni il medico deve indicare il numero massimo delle spedizioni e l'intervallo fra una spedizione e l'altra.

Dall'obbligo dell'indicazione dell'uso specifico del medicinale prescritto sono esenti le prescrizioni ad uso collettivo di istituti di cura, ambulatori ecc., purchè siano munite del visto del capo dell'istituto o dell'ambulatorio, il quale assume la responsabilità della somministrazione.

Art. 20.

Le ricette di cui agli articoli precedenti debbono essere trattenute dal farmacista al quale è fatto divieto di darne copia all'acquirente.

Qualora il farmacista, nello spedire le sostanze e i preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto sopra ordinazione dei medici chirurghi in conformità di quanto è prescritto negli articoli precedenti, riconosca in una ricetta la prescrizione di tali sostanze e preparati in dosi non medicamentose, deve esigere che il medico chirurgo dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.

Art. 21.

Nei casi di assoluta urgenza i farmacisti sono autorizzati alla somministrazione di preparazioni farmaceutiche officinali che contengono sostanze contemplate dal presente decreto purchè siano in quantità non superiore a quella massima stabilita per ogni dose nella colonna prima della tabella XII della Farmacopea Ufficiale.

Tutte le predette somministrazioni sono fatte sotto la personale responsabilità del farmacista, il quale è tenuto ad accertarsi dell'urgenza del caso e che il medicinale sarà impiegato a scopo terapeutico.

Di tutte le predette somministrazioni il farmacista deve fare annotazione nella speciale colonna del registro di carico e scarico prescritto dal precedente art. 15, indicando, volta per volta, il nome, cognome e domicilio dell'acquirente.

Art. 22.

La coltura nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana del papavero (papaver somniferum, glabrum e album) non può aver luogo che a seguito di speciale autorizzazione del Governo della Colonia, il quale, nel concederla, determinerà, di volta in volta, le condizioni e le garanzie a cui è subordinata la concessione stessa.

Art. 23.

Per l'importazione e l'esportazione delle sostanze e dei preparati indicati nell'elenco annesso al presente decreto, le farmacie e gli istituti scientifici o di cura dipendenti dall'Amministrazione coloniale debbono rivolgere direttamente domanda al Governo della Colonia.

Detti istituti sono esentati dall'obbligo di tenere il registro di carico e di scarico, ma, in caso di importazione, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione del

capo dell'istituto che assume la responsabilità dell'impiego a scopo scientifico o curativo della merce da importare.

Le farmacie e gli istituti governativi autorizzati alla vendita al pubblico dei medicinali sono, però, tenuti all'osservanza delle norme contenute negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21, primo e secondo comma.

Art. 24.

Chiunque alla data di pubblicazione del presente decreto sia in possesso, per qualsiasi titolo, delle sostanze e dei preparati contemplati dal decreto stesso, deve, entro 10 giorni dalla predetta pubblicazione, farne denunzia, nella Colonia Eritrea, al commissario regionale del luogo ove dimora, e, nella Somalia Italiana, al direttore di sanità, specificando la qualità e quantità delle sostanze e preparati e la ragione del possesso. Deve, inoltre, denunciare la quantità e la qualità delle sostanze e preparati ordinati e non ancora ricevuti.

Entro lo stesso periodo deve richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente decreto, e, qualora non intenda munirsi di tale autorizzazione, procedere alla immediata vendita delle sostanze e dei preparati di cui è o sarà per venire in possesso alla Farmacia governativa di Asmara, in Eritrea, ed a quella di Mogadiscio, nella Somalia Italiana, al prezzo corrente sul mercato farmaceutico.

Quelli che ai sensi del comma precedente avranno ottenuto l'autorizzazione di cui al citato art. 2 sono tenuti a prender subito nota delle sostanze e dei preparati in parola nel prescritto registro di carico e scarico.

Art. 25.

Le trasgressioni agli articoli 2, 9 primo comma, 11 primo, secondo e quinto comma, 14, 17 primo comma, 18, 22 e 24 sono punite con la reclusione da uno a sei mesi, con la multa da lire 1000 a lire 4000 e con la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6, 19, 20 e 21, primo e secondo comma, sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 500; e quelle alle disposizioni degli articoli 9 quarto comma, 10 terzo comma, 15, 16, 17 secondo comma, e 21, terzo comma, con l'ammenda da lire 500 a lire 2000.

In caso di recidiva, le sanzioni penali di cui ai precedenti commi sono elevate, nei rispettivi massimi e minimi, di un terzo, ma la durata della sospensione dall'arte o professione non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.

Art. 26.

I prodotti sequestrati in occasione dei reati di cui al presente decreto sono confiscati e messi a disposizione del Governo della Colonia, il quale ne curerà la distribuzione gratuita agli istituti scientifici e di cura dipendenti dall'Amministrazione coloniale, in rapporto al rispettivo fabbisogno annuo.

Tale disposizione si applica anche ai prodotti sequestrati a norma dell'art. 5 del presente decreto, qualora entro il termine di sei mesi non sia stato possibile agli aventi diritto di utilizzarle a norma del decreto stesso.

Art. 27.

Chiunque, occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, è punito con le pene sancite dal primo, terzo e quarto comma del precedente articolo 25.

I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi. La chiusura può essere definitiva o temporanea; in nessun caso la chiusura temporanea può essere inferiore ad un anno.

Oltre alle sostanze ed ai preparati di cui all'elenco annesso al presente decreto, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, dei quali è ordinata la chiusura.

I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva sono emessi dalla autorità che ebbe a rilasciare la licenza o autorizzazione di apertura.

Art. 28.

L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

Art. 29.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni dell'art. 27, per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 5000.

In caso di recidiva, la pena è aumentata da un terzo alla metà, e può essere aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno o la detenzione da uno a tre mesi.

Art. 30.

Il presente decreto ha attuazione nelle due Colonie dal giorno della sua pubblicazione nel rispettivo *Bollettino ufficiale*.

Le tabelle ed i modelli annessi al presente decreto sono vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 123. — SIROVICH.

MODELLO C.

Registro del movimento di entrata e di uscita dei prodotti stupefacenti indicati nell'elenco annesso al R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2434.

Numero d'ordine delle operazioni	DATA	Morfina e sali (a) — Luogo di provenienza, ditta fornitrice, indicazione dei documenti e fatture comprovanti l'acquisto	Entrata — Quantità	Uscita: per somministrazioni dirette al pubblico in base a ricette mediche e nei casi d'urgenza grammi	Uscita: per trasformazioni in preparati farmaceutici non rientranti nella tabella A grammi	Uscita: per trasformazioni in preparati farmaceutici rientranti nella tabella A grammi (b)	TOTALE	Annotazioni

(a) Ogni foglio va intestato ad un gruppo di sostanze dell'elenco annesso al decreto.
(b) Le quantità indicate in questa colonna vanno riprodotte per lo scarico definitivo nel foglio riferentesi in particolare alle preparazioni stesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente.

Art. 1 del presente Regio decreto.

1. Oppio grezzo, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
2. Oppio officinale, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
3. Estratto di oppio molle o secco.
4. Estratto di oppio polvere, cloridrato degli alcaloidi grezzi (pantopon e similari).
5. Morfina e gli altri alcaloidi dell'oppio (eccetto la codeina, la narceina, la narcotina, la peronina o benzoilmorfina cloridrato, la papaverina, la tebaina e la dionina) sali e derivati.
6. Le preparazioni officinali e non officinali dell'oppio (escluso il laudano) compresi i rimedi detti antiopium contenenti morfina in proporzioni superiori al 0,20 per cento.
7. Eroina o diacetilmorfina cloridrato e sue preparazioni contenenti più del 0,10 % di eroina.
8. Foglie di coca (Erythroxylon coca (Lam) Perù-Bolivia) e varietà Burck (Giava).
9. Estratto di coca idroalcoolico e fluido.
10. Cocaina ometilbenzoilecgonina e gli altri alcaloidi delle foglie di coca, loro sali, e derivati, nonchè le altre preparazioni officinali e non officinali contenenti cocaina in proporzione superiore al 0,10 %.
11. Ergomina prodotto base per la preparazione industriale della cocaina e di altri prodotti sintetici aventi azione stupefacente.
12. Canape (cannabis sativa L. var. indica).
13. Estratto di canape indiana idroalcoolico.
14. Cloridrato di diidroossicodeinone (Eukodal).
15. Idrocodeinone (Dicodid).

Annotazioni.

A) La codeina, la narceina, la narcotina, la peronina, la papaverina, la tebaina e la dionina, nonchè i loro sali e derivati e le preparazioni contenenti più del 0,10 % dei detti prodotti, sono compresi nell'elenco di cui sopra ai soli effetti della osservanza delle disposizioni del decreto che si riferiscono alla importazione e alla esportazione.

B) Per la vendita o cessione, anche a titolo gratuito, della codeina da parte delle persone munite della tessera di autorizzazione, esclusi i titolari delle farmacie, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente decreto.

C) Le preparazioni officinali e non officinali contenenti un equivalente in morfina in proporzione non superiore al 0,20 per cento e un equivalente in eroina, peronina e cocaina in proporzione non superiore al 0,10 % non sono soggette alle disposizioni del presente decreto.

Definizioni.

Oppio grezzo. — Per « oppio grezzo » si intende il succo coagulato spontaneamente, ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (papaver somniferum L.) e che abbia subìto solo le manipolazioni necessarie al suo confezionamento in pani ed al suo trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.

Oppio officinale. — Per « oppio officinale » si intende l'oppio che ha subìto le preparazioni per il suo impiego ad uso terapeutico, sia in polvere o granulare sia in forma di me-

scolanza con delle materie neutre, secondo prescrive la farmacopea.

Morfina. — Per « morfina » si intende il principale alcaloide dell'oppio, avente la formula chimica C/17 H/19 NO/3.

Diacetilmorfina. — Per « diacetilmorfina » si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formula C/9 H/23 NO/5.

Foglia di coca. — Per « foglia di coca » si intende la foglia dell'Erythroxylon coca Lamark, dell'Erythroxylon novogranatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, della famiglia delle erythroxylacee (Linceae) e la foglia di altre specie di tale genere da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenersi mediante trasformazione chimica.

Cocaina grezza. — Per la « cocaina grezza » si intendono tutti i prodotti estratti dalla coca, che possano, direttamente o indirettamente, servire per la preparazione della cocaina.

Cocaina. — Per « cocaina » si intende l'etere metilico della benzoilecgonina levogira (a) D20° + 16° 4 in soluzione cloroformica al 20 %) avente la formula C/17 H/21 NO/4.

Ecgonina. — Per « ecgonina » si intende l'ecgonina levogira (a) D20° = — 45° 6 in soluzione acquosa al 5 %) avente la formula C/9 H/15 NO/3 H_2 O e tutti i suoi derivati che potrebbero servire industrialmente alla sua rigenerazione.

Canape indiana. — Per « canape indiana » si intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della Cannabis sativa L., che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con la quale è messa in commercio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

FEDERZONI.

MODELLO A.

N. ... d'ordine.

GOVERNO . . . .

Tessera di riconoscimento e di autorizzazione agli effetti dell'art. 2 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2434.

Il Signor . . . . nato a . . . . . . l'anno . . . esercente nel Commissariato Regionale . . .

è autorizzato

a produrre, a commerciare ed a vendere le sostanze stupefacenti ed i relativi preparati indicati nell'elenco di cui all'art. 1 del succitato Regio decreto.

. . . . li . . . . Anno ... - E. F.

IL GOVERNATORE.

Bollo a secco del Governatorato

Fotografia firmata del titolare

Si rinnova l'autorizzazione per l'anno . . . . . .

Data . . . . . . Anno . . . . . - E. F.

IL GOVERNATORE.

Bollo

MODELLO B.

N. ... d'ordine.

GOVERNO . . . .

Tessera di riconoscimento e di autorizzazione agli effetti dell'art. 2 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2434.

Il Signor . . . . nato a . . . . l'anno . . . . . (1) della Ditta . . . . con sede nel Commissariato Regionale . . . .

è autorizzato

a tenere, per i bisogni dell'industria per la (2) . . . . i seguenti prodotti stupefacenti, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dal succitato Regio decreto

(3) . . . .

. . . . li . . . . Anno ... - E. F.

IL GOVERNATORE.

Bollo a secco del Governatorato

Fotografia firmata del titolare

Si rinnova l'autorizzazione per l'anno . . . . . .

Data . . . . . . Anno . . . . . - E. F.

IL GOVERNATORE.

Bollo

(1) Specificare se titolare o direttore.
(2) Indicare la natura dell'industria.
(3) Indicazione dei prodotti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 2904.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2428.

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica della pianura Berico-Euganea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere al bonificamento della pianura Berico-Euganea situata parte in provincia di Vicenza e parte nelle provincie di Verona e di Padova;

Considerato che il suddetto territorio presenta vaste zone paludose che arrecano grave pregiudizio all'igiene dei numerosi ed importanti centri abitati sparsi nel territorio stesso;

Considerato che tale bonificamento, mentre è prevalentemente diretto a fini igienici, arrecherà notevoli vantaggi economici, mettendo in piena efficienza la produttività di un vasto e fertilissimo territorio;

Che perciò sussistono gli estremi per la classifica in 1ª categoria delle relative opere, a' termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunciati il Comitato tecnico del Magistrato alle acque ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in 1ª categoria, a' termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della pianura Berico-Euganea in provincie di Vicenza, Verona e Padova.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2905.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2432.

Contributo della Cassa di risparmio di Foligno a favore della Regia scuola industriale di Foligno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2245, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Foligno;

Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1712, concernente aumenti di contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti in favore della suddetta Scuola industriale;

Viste le deliberazioni della Cassa di risparmio di Foligno del 30 maggio 1925, con la quale veniva stabilito in favore della suddetta Scuola un contributo annuo di L. 10,000, e della Camera di commercio dell'Umbria, del 25 luglio 1925, di fidejussione del contributo suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai contributi di cui al R. decreto 5 agosto 1927, n. 1712, a favore della Regia scuola industriale di Foligno è aggiunto quello della Cassa di risparmio di Foligno in L. 10,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 120. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agira.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto di Agira (provincia di Enna);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1929 per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agira (provincia di Enna), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

(111)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1928.

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Salerno compilato dall'ufficio del Genio civile di Salerno;

Visti gli articoli 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

1° il deposito dello schema di quarto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Salerno;

2° l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Salerno;

3° il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

4° l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà produrre osservazione anche la Deputazione provinciale di Salerno;

5° l'inserzione dell'avviso di cui al n. 4 in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: GIURIATI.

Schema di 4° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Salerno.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
38	Fosso Angellara	Spaglia	Salerno	Tutto il corso
38 *bis*	Sorgenti Cannelle	Fosso Angellara	Id.	Dallo sbocco al sito dove sgorgano
120 *bis*	Sorgenti San Giovanni in fonte	Fossato Maggiore	Padula	Id.
156 *bis*	Vallone Vivo	Tanagro	Sicignano	Tutto il corso
156 *ter*	Sorgenti Zuppino e Pisciaricolo	Vallone Vivo	Id.	Dallo sbocco al sito dove sgorgano

Visto, *Il Ministro*: GIURIATI.

(105)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Laurencic fu Simeone nato a Duttogliano il 14 agosto 1870 e residente a Trieste, via Costalunga, n. 159, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Laurencic è ridotto in « Laurini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Laurencic nata Laurencic di Giuseppe, nata il 19 luglio 1877, moglie;
2. Giovanna di Andrea, nata il 28 maggio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Leiler di Anna nato a Trieste il 9 settembre 1901 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Leiler è ridotto in « Lelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luciana Leiler nata Malusa di Raimondo, nata il 25 maggio 1902, moglie;
2. Ada di Bruno, nata il 16 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme sabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Loewy di Edoardo, nato a Trieste il 2 gennaio 1878 e residente a Trieste, via Ginnastica, n. 64, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Levi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Loewy è ridotto in « Levi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Edoardo di Alberto, nato il 25 gennaio 1912, figlio;
2. Tullio di Alberto, nato il 31 dicembre 1913, figlio;
3. Guido di Alberto, nato il 16 aprile 1915, figlio;
4. Sergio di Alberto, nato il 26 agosto 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Louschè fu Antonio, nato a Trieste il 20 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Settefontane n. 252, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Louschè è ridotto in « Lussini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Louschè nata Gorsek fu Margherita, nata il 25 dicembre 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ignazio Mahoicic fu Giuseppe, nato a Roditti il 2 agosto 1879 e residente a Trieste (Barcola Bovedo, n. 376), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macorsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Mahoicic è ridotto in « Macorsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Mahoicic nata Bajec di Giovanni nata il 21 gennaio 1879, moglie;
2. Stanislao di Ignazio, nato il 28 gennaio 1909, figlio;
3. Dorotea di Ignazio, nata il 6 febbraio 1908, figlia;
4. Santo di Ignazio, nato il 26 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maracich fu Antonio nato a Veglia il 15 agosto 1887 e residente a Trieste (via dell'Industria, n. 53), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maracich è ridotto in « Marassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Maracich nata Majarich di Antonio, nata il 1° agosto 1889, moglie;
2. Luciano di Giovanni, nato il 4 gennaio 1919, figlio;
3. Giordano di Giovanni, nato l'11 marzo 1920, figlio;
4. Dario di Giovanni, nato il 19 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenito Marinaz di Giovanni, nato a Capodistria il 28 agosto 1884 e residente a Trieste (via R. Manna, n. 16), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Marinaz è ridotto in « Marina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Marinaz nata Zaccaria fu Giovanni, nata il 28 ottobre 1884, moglie;
2. Floria di Domenico, nata il 9 gennaio 1910, figlia;
3. Flavia di Domenico, nata il 28 settembre 1911, figlia;
4. Fabio di Domenico, nato il 4 novembre 1914, figlio;
5. Fulvio di Domenico, nato il 1° dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marussig fu Giacomo, nato a Trieste l'11 novembre 1883 e residente a Trieste (via Conti n. 34), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marussig è ridotto in « Marussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela di Antonio, nata il 5 luglio 1915, figlia;
2. Maria di Antonio, nata il 15 agosto 1916, figlia;
3. Paolo di Antonio, nato il 26 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Maurich fu Francesco, nato a Trieste il 7 agosto 1883 e residente a Trieste, via P. Besenghi n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Maurich è ridotto in « Mauri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maddalena Maurich nata Nieder di Angelo, nata il 29 gennaio 1884, moglie;
2. Bruno di Federico, nato il 27 giugno 1908, figlio;
3. Pietro di Federico, nato il 7 aprile 1910, figlio;
4. Giorgio di Federico, nato il 27 settembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Filippo Morseh fu Pietro, nato a Cobbia (S. Daniele del Carso) il 10 maggio 1877 e residente a Trieste (Scala Santa, 199), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Morseh è ridotto in « Morsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Morseh nata Vidmar di Giovanni, nata il 4 novembre 1880, moglie;
2. Giulia di Filippo, nata il 15 luglio 1907, figlia;
3. Sofia di Filippo, nata il 17 gennaio 1910, figlia;
4. Darinka di Filippo, nata il 25 agosto 1912, figlia;
5. Bruno di Filippo, nato il 15 maggio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Milic fu Michele, nato a Repen Piccolo il 25 novembre 1884 e residente a Trieste, Salita Gretta, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Milic è ridotto in « Milli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Milic nata Kurent di Giuseppe, nata il 28 giugno 1879, moglie;
2. Vincenza di Andrea, nata il 30 ottobre 1910, figlia;
3. Vladimiro di Andrea, nato il 15 ottobre 1912, figlio;
4. Laura di Andrea, nata il 24 agosto 1925, figlia;
5. Andrea di Andrea, nata il 12 settembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Mlatsch (Mlazh) fu Antonio, nato a Trieste il 18 agosto 1880 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia, n. 836 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Mlatsch (Mlazh) è ridotto in « Milazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Mlatsch nata Visnjovitz di Antonio, nata il 17 dicembre 1888, moglie;
2. Marcello di Carlo, nato il 6 maggio 1908, figlio;
3. Norma di Carlo, nata il 13 gennaio 1912, figlia;
4. Gisella di Carlo, nata il 18 aprile 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Mosettig fu Giuseppe, nato a Zara il 16 agosto 1878, e residente a Trieste, via dei Gelsomini n. 3 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Mosettig nata Mihcic di Antonio, nata il 10 novembre 1882, moglie;
2. Alfieri di Eugenio, nato il 22 novembre 1908, figlio;
3. Aldo di Eugenio, nato il 30 marzo 1910, figlio;
4. Alberto di Eugenio, nato il 26 agosto 1911, figlio;
5. Annita di Eugenio, nata l'11 aprile 1913, figlia;

6. Arrigo di Eugenio, nato il 2 novembre 1914, figlio;
7. Argia di Eugenio, nata il 27 febbraio 1920, figlia;
8. Albina di Eugenio, nata il 7 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Naeglein vedova Smrekar di Federico, nata a Gorizia il 31 gennaio 1865 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1249, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Nelli-Smeraldi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Naeglein vedova Smrekar è ridotto in « Nelli-Smeraldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Naperotich di Antonio, nato a Torre di Parenzo il 1 settembre 1896 e residente a Trieste, via Rigutti n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzion del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Naperotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Naperotich è ridotto in « Naperotti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eufemia Naperotich nata Codan di Stefano, nata il 20 gennaio 1901, moglie,
2. Maria di Martino, nata il 2 settembre 1920, figlia.
3. Jolanda di Martino, nata il 5 aprile 1922, figlia.
4. Antonio di Martino, nato il 26 maggio 1926, figlio.
5. Marcello di Martino, nato il 24 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite dai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Nardnich fu Giuseppe, nato a Trieste il 22 settembre 1873 e residente a Trieste, via Calvola n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nardini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Nardnich è ridotto in « Nardini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Nardnich nata Costanzo fu Antonio, nata il 6 aprile 1886, moglie.
2. Egidio di Giovanni, nato il 12 ottobre 1907, figlio.
3. Adelia di Giovanni, nata il 3 novembre 1911, figlia.
4. Manlio di Giovanni, nato il 23 ottobre 1913, figlio.
5. Germano di Giovanni, nato il 4 giugno 1916, figlio.
6. Licia di Giovanni, nata il 14 maggio 1920, figlia.
7. Licio di Giovanni, nato il 13 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite dai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Russian vedova Okroglic fu Giuseppe, nata a Gorizia il 4 settembre 1889 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 804, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rolli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Russian vedova Okroglic è ridotto in « Rolli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanni fu Giovanni, nato il 18 ottobre 1909, figlio.
2. Giorgina fu Giovanni, nata il 16 maggio 1916, figlia.
3. Anita fu Giovanni, nata il 16 aprile 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Oklobdzya fu Giovanni, nato a Modak (Croazia) il 23 gennaio 1884 e residente a Trieste, via Donadoni n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corazzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Oklobdzya è ridotto in « Corazzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Oklobdzya nata Kosmac di Pietro, nata il 24 gennaio 1889, moglie.
2. Maria di Giovanni, nata il 24 maggio 1912, figlia.
3. Lidia di Giovanni, nata il 28 maggio 1919, figlia.
4. Liliana di Giovanni, nata l'11 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carolina Pagljetak vedova Gherzel fu Luca, nata a Trieste il 15 ottobre 1865 e residente a Trieste, Servola Ronchetto n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Paglietta » e « Ghersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Carolina Pagljetak vedova Gherzel sono ridotti in « Paglietta » e « Ghersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ramiro fu Alessandro, nato il 9 aprile 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Perach fu Giovanni, nato ad Almissa il 18 agosto 1882 e residente a Trieste, via Chiozza, n. 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peratti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Perach è ridotto in « Peratti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Perach nata Dequal fu Francesco, nata il 21 maggio 1884, moglie.
2. Bianca di Francesco, nata l'8 agosto 1907, figlia.
3. Nerina di Francesco, nata il 28 aprile 1909, figlia.
4. Ida di Francesco, nata il 27 agosto 1912, figlia.
5. Paolo di Francesco, nato il 13 novembre 1921, figlio.
6. Silvano di Francesco, nato il 27 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Percich di Antonio, nato a Colmo (Istria) il 1° marzo 1885 e residente a Trieste, Androna C. Colombo n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Percich è ridotto in « Persini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Percich nata Musclot di Giacomo, nata il 24 ottobre 1893, moglie.
2. Guerrino di Pietro, nato il 26 aprile 1915, figlio.
3. Graziano di Pietro, nato il 1° gennaio 1917, figlio.
4. Idea di Pietro, nata il 16 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pertot fu Andrea, nato a Trieste il 16 aprile 1891 e residente a Trieste, Servola n. 343, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pertot è ridotto in « Pertotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Pertot nata Cjak di Pietro, nata il 25 maggio 1890, moglie.
2. Maria di Francesco, nata il 25 settembre 1914, figlia.
3. Antonio di Francesco, nato il 3 agosto 1917, figlio.
4. Marcella di Francesco, nata il 5 giugno 1921, figlia.
5. Ermanno di Francesco, nato il 7 aprile 1926, figlio.
6. Bruno-Renato di Francesco, nato il 6 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Petrich fu Vincenzo, nato a Trieste il 16 agosto 1876 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Petri;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Petrich è ridotto in Petri.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Petrich nata Bradicich di Matteo, nata il 31 gennaio 1876, moglie;
2. Mariano di Lodovico, nato il 23 agosto 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Rebek di Giuseppe nato a Trieste il 23 novembre 1899 e residente a Trieste-Gretta n. 541, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rebek è ridotto in « Rebecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Rebech nata Pirich fu Giacomo, nata il 21 maggio 1902, moglie;
2. Valeria di Francesco, nata l'11 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Reja di Antonio, nato a Trieste il 2 aprile 1897 e residente a Trieste, Contovello 99, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Reja è ridotto in « Reia ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giovanna Reja nata Starc di Stefano, nata il 14 marzo 1896, moglie;
2. Maria di Vittorio, nata il 26 dicembre 1921, figlia;
3. Almira di Vittorio, nata il 14 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Salamunovich fu Pietro, nato a Postire il 29 agosto 1884 e residente a Trieste, via Muda Vecchia n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salmoni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Salamunovich è ridotto in « Salmoni ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Italia Salamunovich nata Vigna fu Antonio, nata il 3 luglio 1886, moglie;
2. Mario di Nicolò, nato il 15 febbraio 1913, figlio;
3. Libera di Nicolò, nata il 19 novembre 1918, figlia;
4. Bruno di Nicolò, nato il 17 aprile 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Schott fu Antonio, nato a Muscoli (Friuli) il 25 maggio 1875 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 55, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Schott è ridotto in « Scotti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Gioconda di Francesco, nata il 17 luglio 1899, figlia;
2. Alice di Francesco, nata il 12 giugno 1907, figlia;
3. Severino di Francesco, nato il 4 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Sedmak di Mattia, nato a Trieste il 22 gennaio 1890 e residente a Trieste, Santa Croce, n. 256, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Settimo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Sedmak è ridotto in « Settimo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sedmak nata Kosuta di Giuseppe, nata il 1° ottobre 1893, moglie;
2. Venceslao di Giuseppe, nato il 15 febbraio 1919, figlio;
3. Radoslavo di Giuseppe, nato il 12 dicembre 1920, figlio;
4. Vladimiro di Giuseppe, nato il 1° settembre 1925, figlio;
5. Srecka Rosa di Giuseppe, nata il 17 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Sivitz (Zivic) fu Giorgio, nato a Trieste il 24 maggio 1875 e residente a Trieste, via di Roiano n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome in forma italiana e precisamente in « Sivini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Sivitz (Zivic) è ridotto in « Sivini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Sivitz nata Valentin di Maria, nata il 1° gennaio 1877, moglie;
2. Albino Paolo di Luigi, nato il 3 marzo 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lucia Skabar ved. Srebernik fu Giuseppe, nata a Trieste il 20 dicembre 1852 e residente a Trieste, via Molingrande, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Scabardi e Seberni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Lucia Skabar ved. Sreberanik sono ridotti in « Scabardi e Seberni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Steindorfer vulgo Messner fu Martino, nato a Feldkirchen (Carinzia) il 15 settembre 1871 e residente a Trieste, via Commerciale n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Messe Di Casalpetraia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Steindorfer vulgo Messner è ridotto in « Messe Di Casalpetraia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clotilde Steindorfer vulgo Messner, nata Suknaich-Gerini fu Carlo, nata il 4 agosto 1879, moglie;
2. Alma di Ferdinando, nata il 9 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Stell fu Luigi, nato a Trieste il 4 settembre 1891 e residente a Trieste, Androna C. Colombo n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stella »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Stell è ridotto in « Stella ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Stell nata Colovich di Emilia, nata il 26 ottobre 1891, moglie;
2. Silvano di Luciano, nato il 23 marzo 1914, figlio;
3. Giorgio di Luciano, nato l'8 maggio 1920, figlio;
4. Guido di Luciano, nato il 19 aprile 1922, figlio;
5. Luciana di Luciano, nata il 2 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi prrevisti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Stepich fu Francesco, nato a Trieste il 9 gennaio 1881 e residente a Trieste, via F. Venezian, n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steppini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stepich è ridotto in « Steppini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Stepich nata Sosich di Giovanni, nata il 16 aprile 1881, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 19 dicembre 1909, figlio;
3. Bruno di Giuseppe, nato il 3 febbraio 1911, figlio;
4. Romeo di Giuseppe, nato il 12 luglio 1912, figlio;
5. Lidia di Giuseppe, nata il 21 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Stock fu Matteo nato a Poverio il 13 agosto 1878 e residente a Trieste, Roiano, via dei Mirti, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolomeo Stok è ridotto in « Stocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulio di Bartolomeo, nato il 21 dicembre 1909, figlio;
2. Luciano di Bartolomeo, nato il 26 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Strosser fu Andrea, nato a S. Michele (Gorizia) il 6 agosto 1876 e residente a Trieste, via Giulia n. 76, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strosseri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Strosser è ridotto in « Strosseri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Strosser nata Plesnicar fu Stefano, nata il 12 maggio 1877, moglie;
2. Anna di Andrea, nata il 25 luglio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabiliti ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Tomasich di Antonio, nato a Trieste l'11 settembre 1893 e residente a Trieste, via P. Zorutti n. 476, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Tomasich è ridotto in « Tomasi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma Tomasich nata Zanini fu Giovanni, nata il 28 maggio 1896, moglie;
2. Renato di Guglielmo, nato il 5 marzo 1920, figlio;
3. Maria di Guglielmo, nata l'8 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, ha, in data 6 novembre 1928-VII, presentato direttamente al Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1928-VI, n. 2296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1928, n. 251, concernente il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi.

(128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Avviso di rettifica.

Nel decreto prefettizio di riduzione di cognome in forma italiana « Pace » in data 26 luglio 1928-VI, pubblicato a pagina 4932, colonna 2, della *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1928-VI, il cognome del sig. Stefano « *Pacher* » va rettificato in « *Pachor* ».

(117)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 10 novembre 1928-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cloz, in provincia di Trento, con orario limitato di giorno.

(115)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche degli Accordi conclusi fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi Croati e Sloveni.

Il giorno 14 novembre 1928-VI, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche relative ai seguenti Accordi conclusi fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

1° Convenzioni ed Accordi firmati in Belgrado il 14 luglio, il 12 ed il 21 agosto 1924;

2° Convenzioni ed Accordi firmati in Nettuno il 20 luglio 1925 e relativi scambi di note.

Detti Accordi sono stati approvati coi seguenti provvedimenti: R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173; R. decreto 31 agosto 1928, n. 2174; R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175. I provvedimenti di cui si tratta sono stati tutti pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 1928-VI.

(127)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 22.

Media dei cambi e delle rendite
del 16 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.55	Belgrado	33.60
Svizzera	367.42	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.533	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	307.90	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	71.60
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	83 —
Dollaro Canadese	19.055		
Oro	368.29	Obbligazioni Venezie 3.50%	74.95

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 39 dal 24 al 30 settembre 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Penango	B	—	1
Aosta	Settimo Rottaro	B	1	—
Bari delle Puglie	Ruvo di Puglia	B	—	1
Bergamo	Calcinate	B	—	1
Id.	Fara Olivana	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	1
Id.	Cividate Malegno	B	2	—
Id.	Marcheno	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Cagliari	Ales	B	—	1
Id.	Iglesias	B	—	1
Id.	S. Nicolò Gerrei	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Catanzaro	Serra S. Bruno	B	1	—
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
Foggia (a)	Accadia	B	—	1
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	S.Marco in Lamis	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Anagni	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Matera	Bernalda	Cp	1	—
Id.	Irsina	E	—	1
Novara	Gozzano	B	—	1
Id.	Novara	B	—	1
Piacenza	Fiorenzuola	B	—	1
Pola	Pola	B	—	1
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	S. Angelo le Fratte	Cp	1	—
Id.	Saponara di Grumen.	B	1	—
Id.	Vietri di Potenza	O	1	—
Reggio di Calabria	Melito di Porto Salvo	B	—	2
Roma	Canterano	B	—	1
Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Cori	B	—	1
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	11	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Salerno	Buccino	CpO	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	2
Id.	Pertosa (a)	CpO	—	1
Taranto (a)	Castellaneta	B	1	—
Id.	Laterza	B	—	1
			34	30

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari	Samatzai	B	—	1
Cuneo	Cherasco	B	—	1
Frosinone	Paliano	B	1	—
Pesaro e Urbino	S. Ippolito	B	—	1
Roma	Leprignano	B	1	—
Id.	Roma	B	3	—
			5	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	1	1
Id.	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Cisterna d'Asti	B	—	4
Id.	Costa Vescovato	B	2	—
Id.	Montaldone	B	—	1
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Sale	B	4	1
Id.	Spigno	B	1	—
Id.	Tassarolo	B	5	—
Id.	Tortona	B	3	—
Id.	Valmacca	B	2	—
Ancona	Ancona	B	1	—
Id.	Fabriano	BS	8	2
Aosta	Ivrea	B	1	—
Id.	Torgnon	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Ortucchio	B	1	—
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	2	—
Id.	Terranova Bracciolini	B	1	—
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	B	1	—
Avellino	Ariano	B	3	—
Id.	Guardia Lombardi	B	—	3
Id.	Parolise	B	1	—
Id.	Salza Irpina	B	1	—
Id.	S. Angelo dei Lomb.	B	9	—
Id.	Senerchia	B	1	—
Id.	Serino	B	1	—
Bergamo	Bonate Sotto	B	—	1
Id.	Branzi	B	—	1
Id.	Colzate	B	—	2
Id.	Fuipiano V. Imagna	B	1	—
Id.	Nossa	B	—	1
Id.	Oneta	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	3	1
Id.	Romano di Lombardia	B	1	—
Id.	S. Brigida	B	1	—
Id.	Serina	B	1	—
Id.	Treviglio	B	1	—
Id.	Zogno	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	3
Id.	Bologna	B	4	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	2	1
Id.	Minerbio	B	—	2
Id.	Monteveglio	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	—	2
Id.	Zola Predosa	B	1	1
Brescia	Bovegno	B	—	1
Id.	Brescia	B	1	1
Id.	Capriano Azzano	B	—	1
Id.	Castelcovati	B	1	—
Id.	Coccaglio	B	2	1
Id.	Pezzaze	B	—	1

Segue *Afta epizootica*.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Urago d'Oglio	B	—	1
Campobasso	Riccia	B	1	—
Id.	Termoli	B	2	—
Como	Cantù	B	1	—
Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Gironico	B	7	—
Id.	Pasturo	B	2	—
Cremona	Dovera	B	—	1
Id.	Pescarolo	B	2	—
Id.	Piadena	B	2	—
Id.	Ricengo	B	2	—
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Trigolo	B	—	2
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Castino	B	1	—
Id.	Demonte	B	—	1
Id.	Pezzolo Valle Uzzone	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Iolanda di Savoia	B	8	1
Id.	Massafiscaglia	B	1	2
Id.	Mesola	B	1	—
Id.	Migliarino	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Prato in Toscana	B	4	—
Foggia (*a*)	Apricena	B	1	—
Id.	Foggia	B	1	—
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Motta Montecorvino	B	1	—
Id.	Roseto Valfortore	B	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	1	—
Id.	S. Nicandro Gargan.	B	1	—
Id.	Volturino	B	1	—
Forlì	Forlì	B	1	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Guarcino	B	1	—
Id.	S. Donato	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Sora	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Casazza	B	—	2
Id.	Chiavari	B	2	—
Id.	S. Olcese	B	—	2
Id.	Sestri Levante	B	1	—
Grosseto	Castiglione d. Pescaia	B	4	—
Id.	Gavorrano	B	3	—
Id.	Grosseto	B	7	1
Id.	Magliano	B	15	—
Id.	Manciano	B	2	—
Id.	Massa Marittima	B	—	1
Id.	Pitigliano	B	—	1
Lecce	Galatina	B	2	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Id.	Rosignano Marittimo	B	1	—
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Viareggio	B	2	—
Macerata	Camerino	B	4	2
Id.	Matelica	B	—	1
Id.	Muccia	B	3	1
Id.	Serravalle	B	8	2
Id.	Urbisaglia	B	4	—
Matera	Accettura	B	—	1
Matera	Miglionico	B	—	1
Milano (*a*)	Assago	B	—	4
Id.	Bareggio	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	2
Id.	Cazzimani	B	—	6
Id.	Colturano	B	—	2
Id.	Cornegliano Laud.	B	—	3
Id.	Graffignana	B	—	7
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Marcallo con Casone	B	—	2
Id.	Melzo	B	—	2
Id.	Milano	B	—	8
Id.	Pieve Fissiraga	B	—	3
Id.	S. Donato Milanese	B	—	3
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Modena	Formigine	B	9	—
Id.	Modena	B	5	—
Id.	Montese	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	Savignano	B	2	2
Napoli	Casoria	B	1	—
Id.	Napoli	B	3	1
Novara	Crevola d'Ossola	B	2	1
Id.	Garbagna	B	1	—
Padova	Carmignano	B	1	—
Parma	Fontanellato	B	3	—
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Corteolona	B	1	1
Id.	Cozzo	B	1	—
Id.	Cura Carpignano	B	1	—
Id.	Mezzanino	B	—	2
Id.	Pavia	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	—	1
Perugia	Foligno	B	—	1
	Id.	O	—	1
Id.	Piegaro	B	—	1
Piacenza	Aguzzano	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Palaia	B	3	—
	Id.	S	1	—
Id.	Pontedera	B	—	4
Pistoia	Pistoia	B	6	1
Potenza	Potenza	B	—	3
	Id.	S	—	1
Ravenna	Alfonsine	B	3	—
Id.	Faenza	B	—	1
Id.	Lugo	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Cavriago	B	1	—
Id.	Ciano d'Enza	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Scandiano	B	1	—
Roma	Artena	B	1	—
Id.	Gavignano	B	1	—
Id.	Labico	B	1	—
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Roma	B	22	—
	Id.	O	2	—
Id.	Valmontone	B	—	1
Salerno	Caggiano	B	5	—
Id.	Postiglione	CpO	3	3
Id.	Sacco	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Salerno	Teggiano	B	3	—
Savona	Quiliano	B	1	—
Siena	Abbadia S. Salvatore	B	1	—
Id.	Asciano	B	3	—
Id.	Montalcino	B	1	—
Id.	Pienza	B	4	—
Id.	Poggibonsi	B	—	1
Id.	S. Giovanni d'Asso	B	—	1
Id.	Torrita	B	2	—
Sondrio	Albaredo	B	1	—
Id.	Berbenno	B	1	—
Id.	Mantello	B	1	—
Id.	Piateda	B	1	—
Id.	Tresivio	B	1	—
Terni	Castel Giorgio	B	2	1
Id.	Fabro	B	1	—
Id.	Parrano	B	1	—
Torino	Coazze	B	1	—
Id.	Desertes	B	1	—
Id.	Moriondo	B	1	—
Id.	Riva presso Chieri	B	2	—
Id.	Vinovo	B	—	1
Trento	Bleggio	B	1	3
Id.	Folgaria	B	4	—
Id.	Grigno	B	4	—
Id.	Mezzana	B	1	—
Id.	Ossana	B	1	—
Id.	Pinzolo	B	1	1
Id.	Rabbi	B	1	—
Id.	Ragoli	B	1	—
Id.	Strembo	B	—	1
Id.	Vigo Rendena	B	—	1
Treviso	Castello di Godego	B	1	—
Id.	Ormelle	B	2	—
Id.	S. Polo di Piave	B	—	1
Varese	Arcisate	B	—	1
Id.	Brissago Valtravaglia	B	—	2
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Lonate Ceppino	B	1	—
Id.	Somma Lombardo	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	2	—
Verona	Bardolino	B	1	—
Id.	Boscochiesanova	B	3	—
Id.	Caprino Veronese	B	1	—
Id.	Castelnovo di Verona	B	1	1
Id.	Erbezzo	B	2	—
Id.	Malcesine	B	1	—
Id.	Montecchio di Cros.	B	1	—
Id.	Monteforte d'Alpone	B	7	4
Id.	S. Bonifacio	B	—	4
Id.	Soave	B	—	3
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	—
Id.	Zevio	B	1	—
Vicenza	Arsiero	B	3	—
Id.	Camisano	B	—	1
Id.	Gambellara	B	2	5
Id.	Lonigo	Cp	1	2
Id.	Sarego	Cp	1	1
Id.	Tezze	B	1	—
Viterbo	Arlena di Castro	B	3	—
Id.	Bolsena	B	1	—
Id.	Canino	B	3	—
Id.	Cellere	B	2	—
Id.	Farnese	B	2	—
	Segue Afta epizootica.			
Viterbo	Ischia di Castro	B	2	—
Id.	Tessennano	B	—	1
Id.	Valentano	B	2	—
			374	176
	Malattie infettive dei suini			
Ancona	Filottrano	S	—	4
Arezzo	Cavriglia	S	—	3
Ascoli Piceno	Montegranaro	S	3	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Venarotta	S	—	2
Avellino	Nusco	S	1	—
Bologna	Castelmaggiore	S	—	1
Bolzano	Andriano	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	2
Id.	Plaus	S	—	1
Id.	Silandro	S	—	1
Cagliari	Nuraminis	S	—	1
Id.	Silius	S	—	1
Cremona	Vaiano Cremasco	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	2
Id.	Ro	S	—	1
Nuoro	Dorgali	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	1	1
Pola	Pola	S	1	1
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Roma	Roma	S	3	—
Rovigo	Badia Polesine	S	1	—
Teramo	Mosciano S. Angelo	S	—	20
Trento	Termeno	S	—	1
Trieste	Trieste	S	3	—
			16	44
	Morva.			
Napoli	Arzano	E	—	1
Id.	Napoli	E	10	1
Piacenza	Fiorenzuola	E	1	—
Roma	Roma	E	2	—
			13	2
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	1	—
Id.	Montevago	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Avellino	E	—	1
Id.	Chianche	E	1	—
Id.	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Mirabella	E	1	—
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Id.	Torre le Nocelle	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Catania	Adernò	E	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico			
Enna	Regalbuto	E	1	—
Napoli	Acerrà	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	1
Id.	S. Giuseppe	E	—	1
Palermo	Palermo	E	1	—
Salerno	Pagani	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—
Id.	Scafati	E	1	—
			31	3
	Rabbia.			
Agrigento	Racalmuto	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	1	—
Macerata	Recanati	Cn	—	1
Napoli	Caserta	Cn	—	2
Id.	Castellamare di Stab.	Cn	—	1
Id.	Frignano Piccolo	Cn	—	1
Id.	Maddaloni	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	6
Id.	Torre del Greco	Cn	—	3
Palermo	Prizzi	Cn	—	1
Varese	Varese	Cn	—	1
			1	18
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Castelsantangelo	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Visso	O	2	—
Potenza	Melfi	O	2	—
Id.	Savoia di Lucania	O	1	—
Roma	Gallicano	O	1	—
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Teramo	Teramo	E	2	—
Venezia	Campagna Lupia	E	1	3
Id.	Campolongo Maggiore	E	1	—
Viterbo	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	2	—
Id.	Fabrica di Roma	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
			27	3
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	2	—
Bari delle Puglie	Minervino	O	—	1
Macerata	Fiuminata	O	1	—
Potenza	Castelsaraceno	Cp O	2	—
	Segue Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	S. Chirico Raparo	O	1	—
Rieti	Collalto	O	2	—
Id.	Petrella Salto	O	1	—
Id.	Varco Sabino	Cp O	2	—
Teramo	Valle Castellana	O	2	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
			17	1
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	2
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	2	—
Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Ofena	O	3	—
Id.	Pescasseroli	O	—	3
Id.	Pettorano sul Gizio	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	1	—
Id.	Scanno	O	1	—
Bari delle Puglie	Minervino	O	1	—
Campobasso	Civitanova del Sannio	O	1	—
Id.	Montenero Val Cocch.	O	2	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	2	—
Foggia (*a*)	Apricena	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Margherita di Savoia	O	1	—
Id.	Ortanova	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Trinitapoli	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Lecce	Calimera	O	1	—
Id.	Campi Salentina	O	1	1
Id.	Lecce	O	13	—
Id.	Squinzano	O	1	—
Lucca	Capannori	O	—	1
Id.	Vagli Sotto	O	1	—
Matera	Matera	O	3	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	O	—	1
Id.	Cascina	O	2	—
Id.	Pisa	O	1	1
Id.	Vecchiano	O	15	—
Id.	Vicopisano	O	—	1
Ravenna	Ravenna	O	—	1
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Id.	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Collalto	O	1	—
Roma	Roma	O	1	1
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Auletta	O	1	1
Id.	Monte S. Giacomo	O	—	2
Id.	Piaggine Soprane	O	2	—
Id.	Sacco	O	2	—
Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Teggiano	O	1	—
Teramo	Crognaleto	O	1	—
			80	15

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aborto epizootico.				
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	B	1	—
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Tubercolosi bovina.				
Matera	Scarperia	B	—	1
Influenza del cavallo.				
Matera	Tricarico	E	3	—
Taranto (a)	Laterza	E	2	—
			5	—
Colera dei polli.				
Fiume	Fiume	P	—	1

(97)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	20	47	64
Carbonchio sintomatico	5	6	8
Afta epizootica	54	250	550
Malattie infettive dei suini	18	25	60
Morva	3	4	15
Farcino criptococcico	8	21	34
Rabbia	6	11	19
Rogna	9	19	30
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	12	18
Vaiuolo ovino	14	50	95
Aborto epizootico	1	1	1
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Influenza del cavallo	2	2	5
Colera dei polli	1	1	1

B bovina; *Buf* bufalina; *O* ovina; *Cap* caprina; *S* suina; *E* equina; *P* pollame; *Cn* canina.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 154.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2824 — Data: 26 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Oxilia Giuseppe fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 99 consolidato 4.50 %, con decorrenza 1° ottobre 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 349 — Data: 24 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Bonifazio Domenico fu Francesco — Titoli del debito pubblico: Buoni Tesoro 1 — Capitale: L. 1000, con scadenza 7 novembre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417 — Data: 14 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Sangiorgio Luigi fu Vito — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 10.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 13 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Ascoli Piceno — Intestazione: Castiglione Calogero fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: Buoni Tesoro 2 — Capitale: L. 8300, con scadenza 17 dicembre 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 13 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Ascoli Piceno — Intestazione: Ciarrocchi Enrichetta, ved. Antonelli — Titoli del debito pubblico: Buoni Tesoro 1 — Capitale: L. 12,500, con scadenza 1° ottobre 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 13 marzo 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Ascoli Piceno — Intestazione: Mignini Giulia e Nazzareno di Luigi — Titoli del debito pubblico: Buoni Tesoro 1 — Capitale: L. 14,500, con scadenza 1° ottobre 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(116)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.